

REGOLAMENTO (CE) N. 229/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, nonché il regolamento (CE) n. 762/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (**), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3116/94 (**), in particolare l'articolo 12,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio (*), che ha introdotto taluni nuovi elementi nel regime di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (*) deve essere adeguato;

considerando che è opportuno operare una precisa distinzione fra le modifiche che possono essere apportate alle domande di aiuto successivamente alla data limite di inoltro e i loro adeguamenti in caso di errore palese riconosciuto dall'autorità competente;

considerando che è opportuno precisare il metodo di calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di taluni seminativi in caso di ritiro insufficiente e prevedere, al riguardo, che l'adeguamento avvenga tenendo proporzionalmente conto delle differenti colture; che occorre stabilire, in particolare, le norme di calcolo in caso di trasferimento dell'obbligo di ritiro dei seminativi; che, ai fini di una semplificazione della normativa agricola, occorre abrogare l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CE) n. 2249/94 (**);

(*) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(*) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 12.

(*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2.

(*) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

(*) GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

(*) GU n. L 242 del 17. 9. 1994, pag. 6.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata a condizione che le autorità competenti ricevano le modifiche entro le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (*).

Per quanto riguarda le parcelle agricole, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata solo in casi particolari debitamente giustificati, quali, segnatamente, decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto. Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella facente oggetto di una messa a riposo delle terre o delle superfici foraggere non può essere aggiunta alle parcelle già dichiarate salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che queste parcelle siano state già incluse come superfici messe a riposo o come superfici foraggere in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conformità.

Per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto considerato, modifiche possono essere apportate in tutti i casi. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di un ritiro di seminativi.

- b) Qualora un imprenditore decida, durante il periodo nel quale le modifiche possono essere introdotte, di utilizzare una parcella per una coltura contemplata dal sistema integrato non ancora utilizzata per tale coltura, una domanda di aiuto per "superficie" può ancora essere introdotta durante questo periodo.

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. •